

## 1.4. GRUPPO BANCARIO - RISCHI OPERATIVI

### INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

#### Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo

Il rischio operativo è definito come il rischio di subire perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Nel rischio operativo è compreso il rischio legale, ossia il rischio di perdite derivanti da violazioni di leggi o regolamenti, da responsabilità contrattuale o extra-contrattuale ovvero da altre controversie; non sono invece inclusi i rischi strategici e di reputazione.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha da tempo definito il quadro complessivo per la gestione dei rischi operativi, stabilendo normativa e processi organizzativi per la misurazione, la gestione e il controllo degli stessi.

Per quanto attiene ai rischi operativi, il Gruppo adotta ai fini di Vigilanza il Metodo Avanzato AMA (modello interno) per la determinazione del relativo requisito patrimoniale:

- a partire dal 31 dicembre 2009, per un primo perimetro che comprende Unità Organizzative, Banche e Società della Divisione Banca dei Territori (ad eccezione delle banche rete appartenenti al Gruppo Cassa di Risparmio di Firenze ma incluse le Casse del Centro), Leasint, Eurizon Capital e VUB Banka;
- a partire dal 31 dicembre 2010, per un secondo perimetro di società appartenenti alla Divisione Corporate e Investment Banking, oltre a Setefi, alle rimanenti banche del Gruppo Cassa di Risparmio di Firenze e a PBZ Banka;
- a partire dal 31 dicembre 2011, per un terzo perimetro che comprende Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo. Si precisa che nel dicembre 2012 è stata realizzata la scissione totale della Banca a favore della Capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.a. e di Leasint S.p.a.. La suddetta società è stata eliminata dal perimetro del piano di roll out di Basilea 2.

Nel corso del mese di dicembre 2012 è stata presentata istanza a Banca d'Italia per un quarto perimetro comprendente alcune società del gruppo Banca Fideuram (Banca Fideuram, Fideuram Investimenti, Fideuram Gestions, Fideuram Asset Management Ireland, Sanpaolo Invest) e due controllate estere di VUB Banka (VUB Leasing e Consumer Finance Holding). Le rimanenti società, che attualmente adottano il Metodo Standardizzato (TSA), migreranno a blocchi sui Modelli Avanzati a partire da fine 2013, secondo il piano di estensione presentato agli Organi Amministrativi e alla Vigilanza.

Il governo dei rischi operativi di Gruppo è attribuito al Consiglio di Gestione, che individua le politiche di gestione del rischio, e al Consiglio di Sorveglianza, cui sono demandate l'approvazione e la verifica delle stesse, nonché la garanzia della funzionalità, dell'efficienza e dell'efficacia del sistema di gestione e controllo dei rischi.

Il Comitato Compliance e Operational Risk di Gruppo ha, fra gli altri, il compito di verificare periodicamente il profilo di rischio operativo complessivo, disponendo le eventuali azioni correttive, coordinando e monitorando l'efficacia delle principali attività di mitigazione e approvando le strategie di trasferimento del rischio operativo.

Il Gruppo ha una funzione centralizzata di gestione del rischio operativo, che è parte della Direzione Risk Management. L'Unità è responsabile della progettazione, dell'implementazione e del presidio del framework metodologico e organizzativo, nonché della misurazione dei profili di rischio, della verifica dell'efficacia delle misure di mitigazione e del reporting verso i vertici aziendali.

In conformità ai requisiti della normativa vigente, le singole Unità Organizzative hanno la responsabilità dell'individuazione, della valutazione, della gestione e della mitigazione dei rischi: al loro interno sono individuate le funzioni responsabili dei processi di Operational Risk Management per l'unità di appartenenza (raccolta e censimento strutturato delle informazioni relative agli eventi operativi, esecuzione dell'analisi di scenario e della valutazione della rischiosità associata al contesto operativo).

Il Processo di Autodiagnosi Integrata, svolto con cadenza annuale, consente di:

- individuare, misurare, monitorare e mitigare i rischi operativi attraverso l'identificazione delle principali criticità operative e la definizione delle più opportune azioni di mitigazione;
- creare importanti sinergie con le funzioni specialistiche di Direzione Organizzazione e Sicurezza che presidiano la progettazione dei processi operativi e le tematiche di Business Continuity e con le funzioni di controllo (Compliance e Internal Audit) che presidiano specifiche normative e tematiche (D.Lgs. 231/01, L. 262/05) o svolgono i test di effettività dei controlli sui processi aziendali.

Il processo di Autodiagnosi ha evidenziato complessivamente l'esistenza di un buon presidio dei rischi operativi e ha contribuito ad ampliare la diffusione di una cultura aziendale finalizzata al presidio continuativo di tali rischi.

Il processo di raccolta dei dati sugli eventi operativi (perdite operative in particolare, ottenute sia da fonti interne che esterne) fornisce informazioni significative sull'esposizione pregressa; contribuisce inoltre alla conoscenza e alla comprensione dell'esposizione al rischio operativo da un lato e alla valutazione dell'efficacia ovvero di potenziali debolezze nel sistema dei controlli interni dall'altro. Il modello interno di calcolo dell'assorbimento patrimoniale è concepito in modo da combinare tutte le principali fonti informative sia di tipo quantitativo (perdite operative) che qualitativo (Autodiagnosi).

La componente quantitativa si basa sull'analisi dei dati storici relativi a eventi interni (rilevati presso i presidi decentrati, opportunamente verificati dalla funzione centralizzata e gestiti da un sistema informatico dedicato) ed esterni (dal consorzio Operational Risk Management eXchange Association).

La componente qualitativa (analisi di scenario) è focalizzata sulla valutazione prospettica del profilo di rischio di ciascuna unità e si basa sulla raccolta strutturata e organizzata di stime soggettive espresse direttamente dal Management (Società Controllate, Aree di Business della Capogruppo, Corporate Center) e aventi per obiettivo la valutazione del potenziale impatto economico di eventi operativi di particolare gravità.

Il capitale a rischio viene quindi individuato come la misura minima, a livello di Gruppo, necessaria per fronteggiare la massima perdita potenziale; il capitale a rischio è stimato utilizzando un modello di Loss Distribution Approach (modello statistico di derivazione attuariale per il calcolo del Value at Risk delle perdite operative), applicato sia ai dati quantitativi sia ai risultati dell'analisi di scenario su un orizzonte temporale di un anno, con un intervallo di confidenza del 99,90%; la metodologia prevede inoltre l'applicazione di un fattore di correzione, derivante dalle analisi qualitative sulla rischiosità del contesto operativo, per tenere conto dell'efficacia dei controlli interni nelle varie unità organizzative.

Il monitoraggio dei rischi operativi è realizzato attraverso un sistema integrato di reporting, che fornisce al management informazioni a supporto della gestione e/o della mitigazione dei rischi assunti.

Per supportare con continuità il processo di gestione del rischio operativo è stato pienamente attivato un programma strutturato di formazione per le persone attivamente coinvolte nel processo stesso.


Oltre a ciò, il Gruppo attua una politica tradizionale di trasferimento del rischio operativo (a tutela da illeciti come l'infedeltà dei dipendenti, furto e danneggiamenti, trasporto valori, frode informatica, falsificazione, incendio e terremoto, nonché da responsabilità civile verso terzi) che contribuisce alla sua attenuazione ancorché non se ne espliciti l'effetto in termini di requisito patrimoniale. La componente di mitigazione assicurativa del modello interno è stata sottoposta a convalida regolamentare con invio di apposita istanza a Banca d'Italia nel corso del mese di dicembre 2012.

### INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

Per la determinazione del requisito patrimoniale, il Gruppo adotta una combinazione dei Metodi previsti dalla normativa; l'assorbimento patrimoniale così ottenuto è di 1.629 milioni (1.573 milioni al 31 dicembre 2011).

Di seguito si illustra la ripartizione del requisito patrimoniale relativo al Metodo Avanzato (AMA) per tipologia di evento operativo.

#### Ripartizione del Requisito Patrimoniale (Metodo Avanzato – AMA) per tipologia di evento operativo



### RISCHI LEGALI

I rischi connessi alle vertenze legali sono stati oggetto di specifica ed attenta analisi da parte della Capogruppo e delle società del Gruppo. In presenza di obbligazioni legali, per le quali risulta probabile l'esborso di risorse economiche per il loro adempimento ed è possibile effettuare una stima attendibile del relativo ammontare, si è provveduto ad effettuare stanziamenti ai Fondi per rischi e oneri.

Distinguendo tra le diverse tipologie di cause, le revocatorie fallimentari al 31 dicembre 2012 erano n. 1.937, con un petitum complessivo di 873 milioni e accantonamenti per 146 milioni; le cause relative ai servizi finanziari erano n. 2.467, con un petitum di 588 milioni e accantonamenti per 140 milioni; le cause relative alle condizioni praticate alla clientela erano n. 4.986, con un petitum di 749 milioni e accantonamenti per 185 milioni; i disguidi operativi hanno portato a n. 956 cause, con un petitum di 340 milioni e accantonamenti per 71 milioni; infine, le cause di lavoro e le altre cause, sempre al 31 dicembre 2012, erano n. 9.407, con un petitum di 6.820 milioni e accantonamenti per 380 milioni.

Nei paragrafi che seguono vengono illustrate le vertenze legali che presentano la maggiore complessità e/o potenziale onerosità.

*Contenzioso in materia di anatocismo* - Dopo il marzo 1999 la Corte di Cassazione ha mutato il proprio orientamento ed ha ritenuto non più legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori sui conti correnti, assumendo che la clausola contrattuale che la prevede integri un uso non "normativo" ma meramente "negoziale", quindi inidoneo a derogare alla norma imperativa di cui all'art. 1283 cod. civ. che vieta l'anatocismo.

Il successivo D. Lgs. n. 342/99 ha affermato la legittimità della capitalizzazione infra-annuale degli interessi nei conti correnti bancari, purché con pari periodicità di conteggio degli interessi debitori e creditori; dall'entrata in vigore di tale nuova disciplina (aprile 2000) tutti i rapporti di conto corrente sono stati adeguati, con previsione di capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi.

Il contenzioso sorto in tale materia riguarda quindi solo i contratti stipulati anteriormente alla data indicata.

Con la sentenza a Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010 la Cassazione ha statuito che il termine decennale di prescrizione cui è soggetto il diritto dei correntisti al rimborso degli interessi anatocistici addebitati sul conto corrente decorre, nel caso in cui il conto sia affidato ed abbia operato nei limiti del fido, dalla data di chiusura del rapporto, mentre, ove il conto sia stato utilizzato oltre tali limiti ovvero non risulti assistito da fido, dalla data in cui siano state accreditate rimesse che hanno avuto per effetto quello di ripianare in tutto o in parte i precedenti addebiti per interessi.

Con D.L. del 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 10/2011, il Legislatore, in via di interpretazione autentica, ha stabilito che la prescrizione dei diritti derivanti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa e quindi, per ciò che concerne gli interessi anatocistici, dalla data di ogni singolo addebito in conto. Nei confronti di tale norma è stata sollevata eccezione di illegittimità costituzionale. La Corte Costituzionale con sentenza 2 aprile 2012 ha accolto l'eccezione abrogando la suddetta disposizione.

Sono tornati quindi ad essere applicabili, in ordine alla decorrenza della prescrizione, i principi giurisprudenziali enunciati nella

citata sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2010.

Questi principi hanno registrato applicazioni non sempre omogenee da parte dei giudici di merito ma, sia pure con diversa efficacia a seconda dei casi concreti, hanno comunque contribuito a produrre un generale contenimento delle richieste restitutorie avanzate dai correntisti.

Oltre a tale aspetto, va comunque rilevato come il numero complessivo delle cause pendenti si mantenga, in termini assoluti, su livelli non significativi; il fenomeno è comunque oggetto di costante monitoraggio. I rischi che ne derivano sono fronteggiati da specifici e congrui accantonamenti al Fondo per rischi ed oneri.

*Contenzioso in materia di servizi di investimento* - Per quanto concerne i reclami e le cause aventi ad oggetto gli strumenti finanziari venduti, la policy del Gruppo prevede una valutazione degli stessi caso per caso, con particolare attenzione al profilo dell'adeguatezza dell'investimento rispetto alla posizione del singolo investitore.

Per quanto riguarda in particolare le controversie sui bond Parmalat e Cirio si tratta di un fenomeno che si è sempre mantenuto su livelli modesti (anche per gli strumenti di customer care adottati dalla Banca al fine di ridurre l'impatto negativo sulla clientela) e che risulta oggi in via di esaurimento.

Per quanto concerne i bond Argentina si assiste, in linea generale, ad una contrazione del relativo contenzioso dovuta ad una significativa riduzione del numero di nuove controversie sorte nel corso degli ultimi anni.

Al pari di quanto previsto nelle altre procedure di valutazione del rischio legale, gli accantonamenti a fronte del contenzioso pendente vengono disposti in via analitica, prendendo in esame le specifiche circostanze che caratterizzano i singoli casi.

I medesimi criteri vengono applicati per la valutazione del rischio afferente le vertenze aventi ad oggetto i titoli obbligazionari emessi dalle società appartenenti al gruppo Lehman Brothers. Il relativo contenzioso, che ha dimensioni limitate, è presidiato da accantonamenti puntuali che riflettono la specificità dei singoli casi; le decisioni sinora intervenute nei confronti di Intesa Sanpaolo – fatta eccezione per un solo precedente isolato nei cui confronti peraltro pende giudizio d'appello – sono tutte risultate favorevoli alla Banca.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo, nell'ambito di un'iniziativa di sistema, ha curato ed ottenuto per conto dei propri clienti possessori di detti titoli, senza alcun onere a loro carico, l'insinuazione in via cumulativa dei relativi crediti al passivo delle procedure d'insolvenza pendenti nei vari paesi esteri.

Il contenzioso relativo ai prodotti derivati si mantiene sostanzialmente stabile rispetto al 2011 e su livelli non significativi; il relativo rischio è costantemente monitorato ed oggetto di puntuali accantonamenti al Fondo per rischi e oneri.

*Cause connesse all'insolvenza del Gruppo Cirio* - Nel novembre 2002, il Gruppo Cirio si è reso insolvente nel rimborso di uno dei prestiti emessi sull'euromercato; tale evento ha successivamente determinato il cross default su tutte le emissioni in corso. Nell'aprile 2007 è stato notificato da parte di dieci società del Gruppo Cirio in Amministrazione Straordinaria un atto di citazione nei confronti di Intesa Sanpaolo e Banca Caboto, nonché di altre 5 banche, volto ad ottenere il risarcimento in via solidale di asseriti danni derivanti:

- dall'aggravamento del dissesto del Gruppo Cirio, tra la fine del 1999 ed il 2003, favorito anche dall'emissione nel periodo 2000-2002 di 6 prestiti obbligazionari; il danno a tale titolo viene quantificato – adottando tre diversi criteri – in via principale in 2.082 milioni e, in via subordinata, in 1.055 milioni ovvero in 421 milioni;
- dalla perdita della possibilità da parte delle procedure di Amministrazione Straordinaria di esperire azioni revocatorie fallimentari, per importi indeterminati, qualora lo stato di dissesto delle società del Gruppo Cirio non fosse stato procrastinato nel tempo;
- dal pagamento di provvigioni per 9,8 milioni in relazione al collocamento dei vari prestiti obbligazionari.

Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata in data 3 novembre 2009, ha ritenuto infondate nel merito le domande delle società del Gruppo Cirio e ne ha dunque respinto le pretese per insussistenza del nesso di causalità tra i comportamenti delle banche convenute e l'evento dannoso lamentato.

Le società attrici hanno proposto appello, proponendo in tale sede istanza di sospensione dell'esecutorietà della condanna alle spese in primo luogo e tale istanza è stata accolta dalla Corte d'Appello di Roma. La causa risulta rinviata per precisazione delle conclusioni al 27 gennaio 2016.

*Contenziosi delle dismesse società esattoriali* - Nel contesto della re-internalizzazione della riscossione dei tributi da parte dello Stato, Intesa Sanpaolo ha ceduto ad Equitalia S.p.a. (società partecipata dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS) la totalità del capitale sociale di Gest Line ed ETR/ESATRI, società che gestivano l'attività esattoriale nell'ambito rispettivamente dell'ex Gruppo Sanpaolo Imi (Gest Line) e dell'ex Gruppo Intesa (ETR/ESATRI) Impegnandosi a indennizzare l'acquirente per le sopravvenienze passive connesse all'attività di riscossione svolta sino al momento della cessione della partecipazione. La parte più rilevante di tali sopravvenienze è rappresentata dai costi sostenuti per attività riferite ad eventi ante cessione, quali gli oneri di soccombenza nel contenzioso con i contribuenti e con gli enti impositori o di natura giuslavoristica, le spese di riscossione non recuperate per fatti imputabili agli ex concessionari (in prevalenza spese per fermi amministrativi non andati a buon fine). I citati impegni scaturiscono non solo dalla garanzia contrattuale, ma anche da un provvedimento normativo, entrato in vigore nel 2005, in base al quale viene trasferito direttamente in capo al venditore qualsiasi obbligo di pagamento relativo all'attività di riscossione svolta dalla società ceduta anteriormente alla cessione.

Per quanto riguarda in particolare il contenzioso con gli enti impositori quasi interamente riferito a Gest Line, va precisato che lo stesso origina dal rigetto, prima in sede amministrativa e poi giurisdizionale, delle domande di scarico o rimborso dei ruoli non riscossi, rigetto motivato da irregolarità addebitate al concessionario nello svolgimento dell'attività di riscossione. In qualche caso, le contestazioni sull'attività esattoriale hanno dato luogo a giudizi per danno erariale, promossi dalle Procure presso le sezioni regionali territorialmente competenti della Corte dei Conti. Con riferimento a detto complessivo contenzioso, va precisato che nonostante l'adesione da parte di Gest Line ed ETR/ESATRI alla facoltà introdotta con la L. 311/2004 di sanare le irregolarità derivanti dall'esercizio dell'attività di riscossione mediante il versamento di un importo determinato sulla base del parametro di 3 euro per abitante servito, alcune Sezioni regionali della Corte dei Conti, davanti cui pendevano i giudizi in questione (per fatti collocabili nei primi anni '90) e successivamente anche le Sezioni Centrali in sede d'appello, hanno ritenuto che alle fattispecie dedotte in giudizio non si applicasse la normativa sulla sanatoria. Con D.L. n. 40 del 25 marzo 2010 è stata infine prevista, per i soggetti che hanno ceduto le loro partecipazioni nelle società di riscossione, la facoltà di definire in via agevolata tutti i giudizi pendenti alla data del 26 maggio 2010, relativamente all'attività di riscossione svolta sino al 30 giugno 1999, mediante il

pagamento di una percentuale pari al 10,91% sugli importi in contestazione.

In data 29 ottobre 2010 la Banca ha aderito alla definizione agevolata, effettuando il pagamento della indicata percentuale del 10,91% nei termini previsti, a seguito del quale è già stata dichiarata l'estinzione di una buona parte dei giudizi pendenti e si è in attesa che siano emessi i provvedimenti di estinzione per i restanti procedimenti interessati dalla normativa in questione.

*Vertenza Intesa Sanpaolo (già Banca OPI e poi Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo) / Comune di Taranto* - A carico di Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo (BIS), quale avente causa di Banca OPI, è stato promosso dal Comune di Taranto un giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto in relazione alla sottoscrizione nel 2004 da parte di Banca OPI di un prestito obbligazionario di euro 250 milioni emesso dal Comune medesimo.

Con sentenza del 27 aprile 2009 il Tribunale ha dichiarato la nullità dell'operazione, condannato la Banca alla restituzione con interessi dei rimborsi parziali del prestito effettuati dal Comune di Taranto e quest'ultimo alla restituzione con interessi del prestito erogato, nonché stabilito un risarcimento danni in favore del Comune da quantificarsi in separato giudizio. Il Comune e la Banca si sono accordati per non mettere in esecuzione la sentenza.

In data 20 aprile 2012 la Corte d'Appello, fermo restando l'accertamento in separata sede dell'asserito danno, in parziale riforma della pronuncia di primo grado ha condannato:

- BIS alla restituzione delle somme corrisposte dal Comune di Taranto, oltre interessi legali;
- il Comune di Taranto alla restituzione a BIS delle somme erogate in esecuzione del prestito obbligazionario, previa decurtazione di quanto già restituito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- BIS alla rifusione in favore del Comune delle spese legali di primo grado, con compensazione di quelle dell'appello.

Avverso tale sentenza, Intesa Sanpaolo, subentrata nella posizione processuale di BIS a seguito delle note operazioni societarie, proporrà ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

Nel frattempo l'Organo della procedura di dissesto del Comune di Taranto ha comunicato a BIS l'inserimento "nella massa passiva di tale procedura" del debito del Comune verso la Banca per il rimborso del prestito obbligazionario di euro 250 milioni. La Banca ha comunque impugnato la decisione innanzi al T.A.R. della Puglia, il quale ha però dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo la controversia soggetta alla giurisdizione del giudice civile e - sia pure in via incidentale - l'atto impugnato privo di contenuti provvedimentali e pertanto non idoneo ad affievolire i diritti di credito della Banca.

La Banca ed il Comune si sono incontrati più volte allo scopo di valutare la possibilità di una soluzione transattiva del contenzioso in essere, cui non si è potuti addvenire a seguito dell'intervento dell'Organo della procedura di dissesto che ha rivendicato la propria competenza a gestire il debito in questione. Allo scopo di accertare l'illegittimità dell'inserimento del credito della Banca nella massa passiva della procedura e l'incompetenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, BIS ha pertanto proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica tuttora pendente.

La Banca ha inoltre intrapreso dinanzi al Tribunale di Roma un altro giudizio civile volto ad accertare l'assenza di proprie responsabilità per danni nei confronti del Comune di Taranto.

Alla medesima vicenda è altresì connesso un procedimento penale presso il Tribunale di Taranto nei confronti, tra gli altri, di alcuni Dirigenti di Banca OPI e di Sanpaolo IMI, nell'ambito del quale il GUP ha ammesso la costituzione come parte civile del Comune di Taranto. Il reato contestato agli imputati è quello di concorso esterno in abuso d'ufficio, reato non rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001. In tale procedimento BIS (ora Intesa Sanpaolo) è stata citata quale responsabile civile. Nella inopinabile ipotesi di condanna della Banca ad un qualche risarcimento, l'importo dovrebbe essere di scarsissimo rilievo posto che il Comune, ad avviso dei nostri legali, non ha subito alcun danno.

*Vertenza Intesa Sanpaolo (già Banca OPI e poi Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo) / Regione Piemonte* - Nel 2006 la Regione Piemonte ha emesso due prestiti obbligazionari per complessivi 1.856 milioni, sottoscritti dall'ex Banca OPI per 430 milioni (la restante parte dei prestiti era stata assunta da due primarie istituzioni finanziarie internazionali). A valere su tali emissioni, la Regione ha perfezionato due operazioni in strumenti finanziari derivati a cui l'ex Banca OPI ha partecipato per un nozionale di complessivi 628 milioni, unitamente alle altre due Banche finanziatrici.

A inizio 2011 la Regione ha avviato un procedimento di verifica e confronto con le Banche coinvolte per valutare i profili finanziari e legali delle operazioni di swap. Nonostante i chiarimenti forniti circa la correttezza tecnica e normativa dei contratti, la Regione ha poi avviato un procedimento di revoca in autotutela di tutti gli atti amministrativi sottostanti ai contratti derivati (perfezionati tra la Regione e le Banche), conclusosi nel gennaio 2012 con l'annullamento degli stessi.

Le Banche hanno impugnato tale provvedimento dinanzi al Tar Piemonte che, con sentenza del 21 dicembre 2012, ha escluso la propria competenza a decidere, riconoscendo quella, prevista nel contratto, del giudice civile inglese e così, nella sostanza, negando efficacia al provvedimento in autotutela della Regione.

Già nell'agosto 2011 le Banche hanno chiesto all'Alta Corte di Giustizia di Londra di accertare la validità e correttezza dei contratti stipulati con la Regione; la Corte inglese, ritenutasi competente, nel luglio 2012 ha accolto le richieste.

Si valuteranno le iniziative più opportune circa gli ulteriori sviluppi, tenuto presente che la Regione non ha sinora provveduto al pagamento del differenziale (netting) dei contratti di swap da maggio 2012 in poi, nonostante BIS abbia ripetutamente chiesto l'adempimento.

*Class action del Codacons* - Il 5 gennaio 2010 è stato notificato a Intesa Sanpaolo dal Codacons, quale mandatario di un singolo correntista, un atto di citazione avente ad oggetto un'azione di classe ai sensi dell'art. 140 bis del D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo).

L'azione, instaurata davanti al Tribunale di Torino, era diretta ad accertare la illegittimità del nuovo sistema di commissioni introdotto dalla Banca in sostituzione della commissione di massimo scoperto e di conseguenza ad ottenere la condanna della Banca stessa al risarcimento del preteso danno, da determinarsi anche in via equitativa, sia a favore dell'attore (che ne quantifica l'ammontare in 1.250 euro) sia a favore di tutti i clienti appartenenti alla medesima classe che avessero aderito all'iniziativa.

Il Tribunale di Torino ha depositato in data 4 giugno 2010 l'ordinanza con la quale ha dichiarato l'inammissibilità della class action promossa. Il provvedimento è stato impugnato dinanzi alla Corte d'Appello di Torino che, con ordinanza depositata il 25 ottobre 2010, ha rigettato il relativo reclamo. Il Codacons ha, infine, impugnato quest'ultima decisione con ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione che con sentenza n. 9772 depositata il 14 giugno 2012 lo ha rigettato dichiarandolo inammissibile.

*Class action di Altroconsumo* - Nel 2010 è stato notificato a Intesa Sanpaolo dall'Associazione Altroconsumo, quale mandataria di tre correntisti, un atto di citazione avente ad oggetto un'azione di classe pure ai sensi dell'art. 140 bis del D. Lgs. 206/2005 (Codice del consumo).

L'azione era originariamente diretta ad accertare l'illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto e della nuova commissione prevista per il passaggio a debito dei conti non affidati (c.d. "commissione per scoperto di conto"); veniva anche richiesto l'accertamento dell'eventuale superamento del c.d. "tasso soglia" previsto dalla Legge n. 108/96 (in materia di usura) e la condanna alla restituzione di quanto in ipotesi incassato dalla Banca in eccesso rispetto a detta soglia. La domanda era quantificata in un importo complessivo di euro 456 in relazione ai tre rapporti dedotti in giudizio.

Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 28 aprile 2010, dichiarava l'inammissibilità dell'azione.

A seguito di reclamo proposto dagli attori, la Corte d'Appello di Torino, con ordinanza del 16 settembre 2011, revocava il precedente provvedimento dichiarando l'ammissibilità dell'azione limitatamente alle sole commissioni di scoperto di conto applicate a decorrere dal 16 agosto 2009. La Banca ha impugnato detta ordinanza davanti alla Corte di Cassazione che dovrà pronunciarsi in ordine ai motivi posti a base del ricorso.

Parallelamente l'azione di classe ha ripreso il suo corso davanti al Tribunale che con ordinanza depositata il 15 giugno 2012 ha stabilito i termini e le modalità per l'esecuzione della pubblicità ai fini della adesione da parte degli appartenenti alla classe, fissando l'udienza del 14 marzo 2013 per la prosecuzione della causa.

Al 28 gennaio 2013, data di scadenza del termine assegnato per la presentazione delle adesioni, gli aderenti sono risultati soltanto 102. Attesa l'esiguità delle adesioni sia in termini numerici che economici, il rischio potenziale connesso all'azione di classe può ritenersi privo di consistenza.

Relativamente al merito della contestazione – che sarà affrontato solo dopo la citata udienza – si ritiene che la Banca disponga di validi argomenti a sostegno della legittimità della commissione di scoperto di conto.

*Causa del Dott. Angelo Rizzoli* - Nel settembre 2009 il Dott. Angelo Rizzoli ha convenuto in giudizio Intesa Sanpaolo (quale successore del vecchio Banco Ambrosiano) e altri quattro soggetti per l'accertamento della nullità di atti che tra il 1977 ed il 1984 avrebbero portato ad una penalizzante dismissione del controllo che avrebbe detenuto nella Rizzoli Editore S.p.A., con conseguente richiesta di ristoro per un importo variabile tra 650 e 724 milioni secondo criteri di quantificazione del danno del tutto opinabili.

Le pretese del Dott. Rizzoli, oltre che infondate nel merito, per una inesistente violazione del divieto di patto commissorio che avrebbe inficiato i negozi di trasferimento della Rizzoli Editore S.p.A., risultano inammissibili anche in via preliminare di rito, come sostenuto dalla Banca costituendosi in giudizio, in quanto sulla stessa materia si è già pronunciata la Corte d'Appello di Milano con sentenza del 1996 passata in giudicato nonché per carenza di interesse ad agire dello stesso Rizzoli, per intervenuta prescrizione delle domande risarcitorie o restitutorie e comunque per compiuta usucapione da parte di terzi.

Il Tribunale di Milano, con sentenza depositata l'11 gennaio 2012, ha accolto le eccezioni preliminari di prescrizione e di giudicato sulla materia del contendere e ha rigettato le domande proposte da Angelo Rizzoli, condannandolo a risarcire Intesa Sanpaolo per spese e lite temeraria.

Nel febbraio 2012 l'attore ha proposto appello e, in relazione alla sua richiesta di sospensione dell'esecutività della decisione di primo grado, la Corte d'Appello ha concesso la sospensiva limitatamente alla condanna per lite temeraria. La causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni al 21 ottobre 2014.

*Causa di Allegra Finanz AG* - In data 31 gennaio 2011 Allegra Finanz AG e altri investitori istituzionali esteri hanno citato Intesa Sanpaolo ed Eurizon Capital SGR, congiuntamente ad altre sei tra le principali istituzioni finanziarie internazionali, davanti al Tribunale di Milano. Gli attori pretendono un risarcimento di circa 129 milioni a seguito delle perdite dagli stessi riportate in conseguenza di numerosi investimenti in obbligazioni e azioni emesse da società del gruppo Parmalat.

Secondo la prospettazione degli attori tali investimenti sarebbero stati posti in essere sul presupposto della solvibilità degli emittenti artificiosamente generato dalla condotta delle Banche convenute che, a vario titolo e con differenti modalità, avrebbero consentito la sopravvivenza del gruppo Parmalat pur conoscendone lo stato di decozione.

Il coinvolgimento di Intesa Sanpaolo è fatto derivare da un private placement di 300 milioni emesso da Parmalat Finance Corporation BV, interamente sottoscritto da Morgan Stanley e collocato presso Nextra nel giugno 2003, operazione che diede successivamente luogo a contestazioni da parte della Procedura di amministrazione cui furono assoggettate le società del gruppo Parmalat e ad un accordo transattivo tra la Procedura stessa e Intesa Sanpaolo (subentrata a Nextra per effetto delle successive vicende societarie che interessarono quest'ultima).

Intesa Sanpaolo ha opposto numerose eccezioni preliminari e di merito (tra cui l'insussistenza del nesso causale tra i fatti addebitati a Nextra e il danno lamentato dalle società attrici anche in considerazione della qualità di operatori professionali delle stesse e della natura speculativa degli investimenti effettuati).

Il giudice, dopo avere deciso le varie questioni preliminari sollevate dalle parti convenute (dichiarando, tra l'altro, l'estinzione del giudizio nei confronti di Eurizon Capital SGR), ha dato avvio alla fase istruttoria.

Si ritiene che le pretese avversarie siano destituite di fondamento.

Con ordinanza in data 30 gennaio 2013, il giudice ha rigettato tutte le istanze istruttorie degli attori e ha rinviato la causa al 16 settembre 2014 per la precisazione delle conclusioni.

*Rapporti con il Gruppo Giacomini* – A partire da maggio 2012, alcuni organi di stampa hanno riportato la notizia di indagini penali a carico di componenti della famiglia Giacomini (cui è riferibile l'omonimo gruppo industriale) e di altri nominativi in relazione all'ipotizzata illecita esportazione di capitali e altri reati connessi

In particolare è emerso che le Procure di Verbania e di Novara hanno avviato indagini per reati fiscali a carico di membri della famiglia Giacomini e di loro consulenti e che la Procura di Milano indaga per l'ipotesi di concorso in riciclaggio nei confronti di alcuni consulenti finanziari dei Giacomini, del CEO della controllata lussemburghese, Société Européenne de Banque (SEB), nonché di quest'ultima ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Al riguardo la Banca ha effettuato le verifiche ispettive interne per la ricostruzione dei fatti, anche con riferimento ad un finanziamento erogato da SEB nel dicembre 2008 per 129 milioni a favore della famiglia di Alberto Giacomini nell'ambito di un'operazione di family buy-out, aspetti in relazione ai quali non sono sinora emerse significative irregolarità.

Ad oggi, gli atti delle autorità inquirenti a conoscenza di società del Gruppo non consentono una valutazione circa la sussistenza di responsabilità e, quindi, di rischi e di oneri.

*Vicenda relativa all'acquisizione di Bank of Alexandria* - Nel 2006 Sanpaolo IMI ha acquisito dal Governo egiziano una partecipazione pari all'80% della Bank of Alexandria, nell'ambito di un programma statale di privatizzazioni avviato sin dagli anni '90. Nel corso del 2011 sono stati instaurati davanti al Tribunale amministrativo del Cairo due procedimenti da parte di due soggetti privati nei confronti di alcuni esponenti del precedente Governo, volti ad ottenere l'annullamento del provvedimento amministrativo di privatizzazione e del conseguente atto di compravendita sulla base di presunte irregolarità nell'iter amministrativo e dell'asserita non congruità del prezzo di trasferimento delle azioni.

Bank of Alexandria è intervenuta in entrambi i giudizi per resistere all'azione contestando in via pregiudiziale la giurisdizione del giudice amministrativo e nel merito l'infondatezza delle avverse pretese. Sotto quest'ultimo profilo è stato dedotto, con il supporto di idonea documentazione, come il procedimento di privatizzazione si sia svolto regolarmente e - contrariamente agli assunti avversi - nelle forme dell'asta pubblica, con la partecipazione di numerose banche estere, in esito alla quale Intesa Sanpaolo risultò la migliore offerente. I due giudizi, che procedono in parallelo ed hanno subito numerosi rinvii e rallentamenti, si trovano attualmente nella fase istruttoria.

Allo stato ed in considerazione della fase in cui si trovano i giudizi, non si ravvisano profili di criticità con riferimento alle problematiche oggetto di contestazione.

Le cause sono costantemente monitorate dalla Capogruppo anche in relazione ad eventuali sviluppi del contesto di riferimento.

*Procedimenti giudiziari e amministrativi presso la filiale di New York* - L'indagine penale attivata dalla Procura Distrettuale di New York e dal Dipartimento di Giustizia finalizzata ad accertare le modalità di tramitazione sugli Stati Uniti dei pagamenti in dollari da/verso paesi embargati dal governo USA negli anni compresi fra il 2001 ed il 2008, di cui è stato dato aggiornamento di anno in anno nelle note a Bilancio, si è favorevolmente conclusa nel corso del 2012.

Infatti, lo scorso aprile, i nostri legali americani avevano comunicato alla Banca che il Dipartimento di Giustizia aveva archiviato il procedimento, non avendo ravvisato elementi tali da giustificare l'imposizione di qualsiasi sanzione penale. Successivamente, per i medesimi motivi, anche la Procura distrettuale di New York ha deciso di archiviare l'indagine.

Con riguardo alla medesima operatività (trattamento dei bonifici in dollari immessi nel circuito interbancario di pagamenti SWIFT, regolati tramite banche statunitensi), la Banca rimane ancora soggetta alle valutazioni in corso da parte dell'OFAC (Office of Foreign Assets Control), l'Autorità di controllo degli scambi con l'estero del Ministero del Tesoro statunitense, che potrebbe comminare una sanzione pecuniaria di importo relativamente contenuto, già coperto da adeguato stanziamento.

#### *Contenzioso del lavoro*

Quanto al contenzioso del lavoro, al 31 dicembre 2012, non risultano in essere controversie rilevanti sotto l'aspetto sia qualitativo che quantitativo. In generale, tutte le cause di lavoro sono assistite da accantonamenti specifici, adeguati a fronteggiare eventuali esborsi.

#### **CONTENZIOSO FISCALE**

I rischi complessivi del contenzioso fiscale del Gruppo sono presidiati da adeguati accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri.

Con riguardo alla Capogruppo, sono pendenti n. 174 pratiche di contenzioso, per un valore complessivo di 790 milioni, conteggiati tenendo conto sia delle controversie in sede amministrativa, sia di quelle in sede giurisdizionale nei diversi gradi di merito e di legittimità, i cui rischi effettivi al 31 dicembre 2012 sono stati quantificati in 60 milioni.

Presso le altre società italiane del Gruppo, incluse nel perimetro di consolidamento, il contenzioso fiscale alla stessa data ammonta a complessivi 378 milioni fronteggiati da accantonamenti specifici per 36 milioni.

Le contestazioni pendenti all'estero, per complessivi 4 milioni, non sono di valore significativo rispetto alla dimensione della società interessata e del Gruppo. A fronte dei rischi di tali contenziosi sono stati costituiti specifici fondi di accantonamento di importo adeguato.

In termini generali, i controlli svolti dall'Amministrazione Finanziaria nel corso del 2012, si sono caratterizzati per l'afferenza a questioni già sollevate nei confronti di altre Banche italiane, ovvero ad argomenti di contestazione divenuti ormai ordinari in taluni comparti operativi e, infine, alla prosecuzione di filoni di indagine avviati negli anni precedenti per altre annualità.

Con riguardo ad Intesa Sanpaolo si segnala che, con riferimento all'anno 2007, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte ha notificato, nel dicembre 2012, un avviso di accertamento relativo ad una serie di operazioni poste in essere, a fini di rafforzamento patrimoniale, mediante l'emissione di strumenti innovativi di capitale (preference shares), per il tramite di controllate estere (sotto forma di LLC) domiciliate in Delaware (USA), sul presupposto che i rapporti di deposito subordinato intercorrenti tra le controllate estere e la Capogruppo siano riclassificabili alla stregua di finanziamenti, soggetti alla ritenuta a titolo definitivo del 12,50% di cui all'ultimo comma dell'art. 26 del DPR n. 600/1973. La pretesa connessa a detta fattispecie è pari a 23 milioni a titolo di omesse ritenute, oltre a 34 milioni per sanzioni e 4 milioni per interessi. La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è da ritenersi infondata.

Con riguardo alle altre Società del Gruppo si citano le seguenti contestazioni mosse nel 2012:

- a carico di Leasint, nell'ultimo trimestre del 2012 sono state chiuse 2 nuove verifiche fiscali volte a contestare specifiche operazioni già sindacate presso le relative controparti (PVC), e notificati 7 atti di accertamento derivanti da precedenti verifiche fiscali. La materia del contendere ad essi comune è sostanzialmente riconducibile a questioni afferenti ai filoni delle operazioni soggettivamente e/o oggettivamente inesistenti, a quello del c.d. leasing nautico e a quello delle riqualificazioni dei contratti alla stregua di finanziamenti, basate su una diversa lettura delle clausole contrattuali pattuite e sulla riponderazione dei valori di mercato dei beni locati. Dette contestazioni, per maggiori imposte, sanzioni ed interessi ammontano complessivamente a 77 milioni;
- a carico di Intesa Sanpaolo Group Service, a fine dicembre 2012, si è chiusa la verifica fiscale generale sull'annualità 2009 con la prospettazione di un recupero di maggiori imposte, pari a 11 milioni, oltre a sanzioni ed interessi, principalmente motivata con riferimento a violazioni dei principi di competenza, in relazione al riparto temporale di taluni costi connessi ai conferimenti operati dalla Capogruppo in detta Partecipata e di inerenza, con riguardo ai beni compresi nei rami d'azienda ad essa conferiti.

Quanto ai principali esiti processuali intervenuti nel periodo di riferimento merita richiamare in particolare:

- per la Capogruppo:
  - (i) la sentenza favorevole d’appello ottenuta in relazione alla questione dell’imposta di bollo sulle scritture contabili obbligatorie per gli anni 2005 e 2006, che ha riconosciuto la regolarità della redazione del libro giornale cartaceo per totali giornalieri dei singoli conti di mastro e ritenute irrilevanti le scritture elementari registrate dalle procedure informatiche;
  - (ii) la sentenza favorevole d’appello sulla questione del riconoscimento di rilevanza fiscale ai crediti derivanti da operazioni di pronti contro termine agli effetti del computo del plafond di deducibilità delle svalutazioni di crediti in relazione agli esercizi 2003 e 2004;
  - (iii) le sentenze di primo grado, tutte di segno positivo, emesse in relazione alle riqualificazioni operate dall’Agenzia delle Entrate di diverse operazioni di conferimento di filiali e di rami d’azienda e successiva vendita delle azioni, come un’unica fattispecie a formazione progressiva assimilabile ad una cessione di ramo d’azienda;
  - (iv) la sentenza negativa di primo grado (nei confronti sia della Capogruppo, sia di Mediocredito Italiano) in merito ai recuperi di Ires pretesi dall’Agenzia delle Entrate in relazione alla cessione pro-soluto di crediti alla Società Castello Finance attuata nel 2005. Naturalmente la sentenza è stata fatta oggetto di appello;
- per Intesa Sanpaolo Private Banking, la sentenza negativa di primo grado riguardante l’accertamento sull’annualità 2005 che ha riqualificato come avviamento i costi sostenuti a titolo di remunerazione della prestazione del servizio di presentazione di clientela, nell’assunto che si tratterebbe di un caso di cessione di ramo d’azienda;
- per Banca IMI, la sentenza negativa d’appello sull’accertamento dell’annualità 2003 in tema sia di presunzione di finanziamento sulla quota di dividendi messi in distribuzione da una controllata estera e non incassati, sia dell’obbligo di ritenuta sul “manufactured dividend” corrisposto a controparti bancarie estere.

Mediante ricorso ai c.d. istituti deflattivi del contenzioso, nel novembre 2012 la Capogruppo ha definito la contestazione per “abuso di diritto” riguardante le operazioni di finanza strutturata effettuate nel 2006 e nel 2007, aventi contenuto del tutto analogo a quelle realizzate nel 2005, egualmente definite nel dicembre 2011. Anche in relazione a detta posizione la decisione di procedere alla definizione delle vertenze è stata presa, pur nella piena convinzione della loro infondatezza, in considerazione dell’inopportunità di coltivare lunghi ed onerosi contenziosi gravati da un’alea particolarmente accentuata nella specifica materia. Nel caso di specie la pretesa erariale, pari a 385 milioni (per imposte, ritenute e sanzioni) è stata definita con un esborso di 44 milioni (più interessi).

\* \* \*

A fronte della totalità delle pratiche di contenzioso fiscale in essere al 31 dicembre 2012 sono iscritti nello stato patrimoniale, tra le attività, 188 milioni a livello di Gruppo, 163 dei quali riferibili alla Capogruppo, che rappresentano l’ammontare complessivo degli importi pagati a titolo di riscossione provvisoria.

Per le stesse pratiche contenziose gli stanziamenti al fondo rischi ed oneri ammontano rispettivamente a 41 milioni a livello di Gruppo, di cui 26 milioni per la Capogruppo.

In proposito giova rammentare che detti versamenti a titolo provvisorio sono stati effettuati in ottemperanza a specifiche disposizioni legislative, che ne prevedono l’obbligatorietà in base ad un meccanismo di tipo automatico del tutto sganciato dall’effettivo grado di fondatezza delle connesse pretese fiscali e quindi dal maggiore o minore grado di rischio di soccombenza nei relativi giudizi. Si tratta cioè di pagamenti eseguiti unicamente in ragione dell’esecutorietà di cui sono dotati gli atti amministrativi che contengono la pretesa fiscale di riferimento, la quale non viene meno neppure in presenza di impugnazione, che non ha efficacia sospensiva, e nulla toglie o aggiunge alle valutazioni sull’effettivo rischio di soccombenza, la cui misurazione deve essere operata secondo il criterio previsto dallo IAS 37 per le passività.